



Agenzia per la Coesione Territoriale



Programma Operativo  
Complementare



Prot. n. 0191786/2021 (c\_a662-c\_a662-REG\_UNICO\_PROT-22/07/2021 10:56:50-0191786)

POC Città Metropolitane

POC Città Metropolitane 2014-2020

## AVVISO PUBBLICO OPEN D\_BARI 2

**AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA "INDENNITÀ  
UNA TANTUM" A SOSTEGNO DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ  
COLPITE DALLA CRSI DERIVANTE DALL'EMERGENZA SANITARIA  
COVID-19**

Approvato con D. D. n. 2021/210/761 del 15/07/2021, parzialmente integrato con  
D.D. n. 2021/210/00780 del 21/07/2021.

Progetto POC\_BA\_I.3.1.i

CUP di scopo J97H21002540007

**Bari**





*Agenzia per la Coesione Territoriale*



Programma Operativo  
Complementare



## Premessa

Il Programma Operativo Complementare "Città Metropolitane" 2014 - 2020 (di seguito POC Metro), elaborato in conformità con quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 in relazione ai c.d. Programmi di azione e coesione, approvato con Delibera CIPE n. 46 del 10 agosto 2016, modificato con nota del Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) n. 1992 del 30 maggio 2018, con Delibera CIPE n. 11 del 4 aprile 2019 e successivamente integrato con risorse aggiuntive rese disponibili dal CIPE con la Delibera n. 36 del 28 luglio 2020, opera in sinergia e complementarità con il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane" 2014 -2020 (PON Metro), approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 4998 finale del 14 luglio 2015, da ultimo modificata con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2020)8496 del 27 novembre 2020.

Nella consapevolezza della necessità di salvaguardare e, ove possibile, promuovere lo sviluppo di nuove e più innovative attività economiche all'interno delle aree urbane, la strategia del POC Metro (versione 3.0 del 4 dicembre 2020) include, nel novero delle azioni operative dell'Ambito prioritario I "Azioni complementari alla strategia del PON Metro", la misura I.3.1 "Interventi di inclusione sociale e contrasto al degrado urbano" attraverso cui è possibile attivare iniziative tese alla mitigazione degli impatti prodotti dalla pandemia da Covid-19 sul tessuto imprenditoriale operativo all'interno dei territori metropolitani, con specifico riferimento alle realtà economiche la cui attività risulti impattata negativamente dalle misure di contrasto e di contenimento degli effetti dell'emergenza sanitaria disposte sia a scala nazionale che locale.

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, si è reso necessario intervenire con misure volte a garantire l'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati e, tra queste, il Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021 ha previsto la proroga fino al 30 aprile 2021 delle disposizioni previste nel precedente DPCM del 2 marzo 2021, oltre che di alcune misure del Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021.



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



Programma Operativo  
Complementare



A causa dell'incidenza settimanale dei contagi sul territorio regionale pugliese, risultata essere superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, la Puglia si è collocata in "ZONA ROSSA" con il ridimensionamento dell'orario di erogazione delle prestazioni nel settore della ristorazione e la "sospensione" di altre attività economiche classificate come "non essenziali", come indicato nel D.P.C.M. del 02/03/2021.

In tale scenario, l'Amministrazione intende avviare un intervento, "OPEN D\_Bari 2", volto ad incoraggiare la ripresa ed il mantenimento delle attività ricomprese nei codici ATECO riportati nell'allegato 1 del presente avviso; conseguentemente, con Delibera di Giunta n. 390 del 16/06/2021, il Comune di Bari ha introdotto la misura "OPEN D\_Bari 2".

Verificata la coerenza di tale misura con l'Obiettivo Specifico I.3 "Interventi di rigenerazione delle aree urbane" del POC Metro, Priorità di Investimento 3a – Promozione di imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende, anche attraverso incubatori di imprese, l'Organismo Intermedio del programma, con Determinazione Dirigenziale n. 2021/08723 del 08/07/2021 (nr. cronol di Rip. 2021/176/00049) ha dunque provveduto ad approvare, ai sensi del punto 5 della Delibera di Giunta Comunale n. 244 del del 12 aprile 2018, la scheda del progetto POC\_BA\_I.3.1.i denominato "OPEN D\_Bari 2", redatta dal RUP sulla scorta degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con Delibera n. 390 del 16.06.2021, e ad autorizzare il finanziamento a valere sul POC Metro per l'importo complessivo di € 3.543.360,26, di cui € 3.382.000,00 per "indennità una tantum" nella forma di "Aiuti di importo limitato" di cui alla sezione 3.1 del Temporary Framework.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2021/210/00761 del 15/07/2021 è stato, quindi, approvato l'Avviso Pubblico "OPEN D\_Bari\_2" per l'assegnazione di una "indennità una tantum" a sostegno della ripresa delle attività danneggiate dal lockdown del contagio da COVID\_19" a valere sul POC Città Metropolitane 2014–2020 della città di Bari, Codice Progetto POC\_BA\_I.3.1.i – CUP di scopo J97H21002540007.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2021/210/00780 del 21/07/2021, di integrazione della prescritta, è stato sostituito e approvato l'Allegato 1 – Elenco dei codici ATECO ammessi a richiedere l'indennità.



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



Programma Operativo  
Complementare



Tale misura è attuata nell'ambito della Comunicazione C(2020)1863 del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (il c.d. "Temporary Framework", di seguito anche "TF"), modificato in ultimo dalla Comunicazione C(2021)564 final "Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine"<sup>1</sup>, il quale prevede che, a fronte dello shock simmetrico prodotto dalla pandemia sul sistema economico degli Stati membri, si attivi un quadro derogatorio alla normativa sugli aiuti di stato e consenta agli Stati membri di sostenere le imprese.

### **Articolo 1 - Descrizione dell'iniziativa e quadro normativo di riferimento**

Il presente avviso pubblico ha ad oggetto l'erogazione di una "indennità una tantum", nella forma di "aiuti di importo limitato" di cui alla sezione 3.1 del Temporary Framework<sup>1</sup>, a favore di **micro e piccole imprese** operanti nel settore del commercio, dell'artigianato, della somministrazione di alimenti e bevande, del commercio ambulante<sup>2</sup> colpite dalla crisi derivante dall'emergenza sanitaria Covid 19.

<sup>1</sup> Con il Temporary Framework, la Commissione ha stabilito le seguenti condizioni per ritenere tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, condizioni all'interno delle quali opera il presente avviso e di seguito richiamate:

- a. che l'aiuto concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- b. che l'aiuto sia concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
- c. che l'aiuto venga concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) alla data del 31 dicembre 2019. In deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (definite in conformità con quanto previsto nell'Allegato 1 del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione; inoltre, può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19;
- d. che l'aiuto venga concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
- e. che gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.

<sup>2</sup> Rispetto agli operatori economici del commercio ambulante sono esclusi quelli operanti nel settore del food & beverage in quanto non sottoposti a sospensione di attività.



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



Programma Operativo  
Complementare



L'intervento opera in coerenza con le indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del POC Metro con circolare "*Indicazioni in merito al possibile utilizzo delle risorse dell'Ambito I per l'attivazione di misure straordinarie di sostegno finanziario alle imprese interessate dai provvedimenti tesi al contenimento della pandemia da Covid-19*" del 17/11/2020, come aggiornate il 9 aprile 2021, e nel rispetto delle deroghe alla vigente disciplina regolamentare comunitaria in materia di Aiuti di Stato, individuate con Comunicazione C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 recante "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" come modificate in ultimo con Comunicazione C(2021)564 final del 28/01/2021.

Con Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020, art. 53 e seguenti, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, da ultimo modificato con Decreto legge n. 41 del 22.03.2021, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, il Governo italiano ha recepito il suddetto regime quadro, disciplinando le modalità di applicazione anche in capo agli enti territoriali.

In particolare, ai sensi dell'art. 53 del medesimo decreto, è previsto che, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, anche i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, possono accedere agli aiuti previsti ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione. Inoltre, fino o alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, comprensive degli interessi.

La sussistenza di aiuti illegali soggetti a decisione di recupero sarà effettuata mediante estrazione della Visura Deggendorf tramite il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'articolo 46 della L. 234/2012 e s.m.i..



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



Programma Operativo  
Complementare



Ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del Decreto in parola, invece, detti aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019. Tuttavia, ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo, **gli aiuti possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese che risultavano in difficoltà già alla data del 31.12.2019, purché le stesse:**

- a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;  
oppure
- b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;  
oppure
- c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

L'art. 63 del Decreto prevede, inoltre, che gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, sono soggetti agli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

Si applicano, altresì, tutti gli ulteriori obblighi di trasparenza e pubblicità previsti a carico dell'Amministrazione concedente dagli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e dall'art. 12 della Legge 241/1990 e dei soggetti percettori, ai sensi dell'art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 124/2017.

Per le regole di cumulo si rinvia al successivo articolo 4.



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



Programma Operativo  
Complementare



Si precisa, inoltre, che la "indennità una tantum" di cui al presente avviso – costituendo un ristoro di modico importo ai danni subiti a causa delle restrizioni dovute alle misure di contenimento del contagio da pandemia da Covid-19 - non sarà soggetta a rendicontazione da parte dei beneficiari; la stessa sarà altresì esente da ritenuta, in quanto il POC Metro è finanziato con le risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, provenienti dalla differenza tra tasso di cofinanziamento teorico e tasso di cofinanziamento effettivo ascrivibile all'omologo Programma Operativo Nazionale cofinanziato dai fondi SIE.

### **Articolo 2 - Dotazione finanziaria**

Per le "indennità una tantum" di cui al presente progetto, denominato "OPEN D\_Bari 2", a valere sul POC Metro Bari 2014-2020, la disponibilità finanziaria prevista è pari a € 3.180.000,00 salvo ulteriori somme rese disponibili dal bilancio Comunale fino a concorrenza di € 3.382.000,00.

### **Articolo 3 – Soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità**

Può presentare l'istanza per la richiesta dell'indennità una tantum l'impresa che, per effetto delle disposizioni del predetto D.P.C.M. di marzo 2021, è stata sottoposta al ridimensionamento dell'orario di erogazione delle proprie prestazioni (limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande: categorie ristorazione – ATECO 56.10.00 e Bar ATECO 56.30.00) e alla "sospensione" totale, poiché classificate come "non essenziali", operanti nel settore del commercio, compreso quello ambulante<sup>3</sup>, in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

1. essere iscritta nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA di Bari a far data dal 31/01/2020 ed essere attiva al momento della presentazione della richiesta dell'indennità;
2. essere una micro o piccola impresa come definito dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) e dall'Allegato 1 del Regolamento

<sup>3</sup> Rispetto agli operatori economici del commercio ambulante sono esclusi quelli operanti nel settore del food & beverage in quanto non sottoposte a sospensione di attività.



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



Programma Operativo  
Complementare



Generale di esenzione per categoria n. 651/2014;

3. avere la sede operativa nel territorio del Comune di Bari, a far data dal 31/01/2020, in un locale la cui dimensione dichiarata, ai fini dell'imposizione TARI, non sia superiore a 250 mq, ovvero, nel caso del commercio ambulante, essere titolari di una concessione (o posteggio) presso mercati rionali siti in Bari per la vendita per più di tre giorni per ciascuna settimana;

4. aver avuto l'attività sospesa e/o sottoposta a ridimensionamento dell'orario di erogazione delle proprie prestazioni (limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande: categorie ristorazione – ATECO 56.10.00 e Bar ATECO 56.30.00), ai sensi del Decreto Legge n. 44/2021 di proroga delle disposizioni del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;

5. avere codice ATECO della sede operativa di Bari che rientra nell'elencazione di cui all'Allegato 1 – ELENCO DEI CODICI ATECO AMMESSI A RICHIEDERE L'INDENNITÀ, parte integrante del presente Avviso;

6. non essere beneficiario di aiuti illegali e non rimborsati ovvero essere beneficiario di aiuti illegali soggetti a decisione di recupero non rimborsati, ma trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020;

7. non aver beneficiato – **in quanto impresa unica** - di aiuti in misura superiore al massimale di € 1.800.000,00 di cui all'art. 54 del D.L. n. 34/2020 e di essere consapevole che, pertanto, ogni somma eccedente sarà soggetta a recupero, comprensiva degli interessi legali; ai fini delle verifiche di tale condizione, dovrà dichiarare:

a) situazioni di collegamento:

- l'impresa non è collegata con altre;
- l'impresa è collegata in quanto:
  - controlla, direttamente o indirettamente, le seguenti imprese aventi sede in Italia: (Ragione sociale e dati anagrafici)
  - è controllata, anche indirettamente, dalle seguenti imprese aventi sede in Italia: (Ragione sociale e dati anagrafici)
  - sussistono altri tipi di collegamento (specificare ed indicare ragione sociale e dati anagrafici)

b) che l'impresa, nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti:





*Agenzia per la Coesione Territoriale*



Programma Operativo  
Complementare



- non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;
  - è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;
- c) che l'impresa, nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni:
- non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche;
  - ha beneficiato di agevolazioni pubbliche che non comportano il superamento del massimale previsto per gli aiuti di cui alla Sezione 3.1 del Temporary Framework;
- d) data termine dell'esercizio finanziario;
8. non essere in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 ovvero se risultava già in difficoltà al 31 dicembre 2019, alla stessa data e comunque alla data della presentazione della domanda per il presente avviso non risulta soggetta a procedure concorsuali per insolvenza, non ha ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia) e non ha ricevuto aiuti per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);
9. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data di presentazione della candidatura al presente Avviso Pubblico;
10. insussistenza a carico dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 di cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e smi (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
11. impegnarsi al mantenimento dei requisiti richiesti dal presente avviso fino alla data di erogazione del contributo.

Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza e fino all'erogazione dell'indennità, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Bari, Ripartizione PEGL – POS Lavoro (PEC: [politichedellavoro.comunebari@pec.rupar.puglia.it](mailto:politichedellavoro.comunebari@pec.rupar.puglia.it)), per le eventuali verifiche e valutazioni, pena la decadenza dal diritto all'indennità e la revoca dello stesso.



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



Programma Operativo  
Complementare



Il possesso dei requisiti di ammissibilità dovrà essere attestato tramite dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii ed ai sensi dell'art. 18 comma 3-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Qualora vengano riscontrate irregolarità, anche successivamente alla erogazione dell'indennità, si procederà alla declaratoria di decadenza e revoca della stessa.

#### **Articolo 4 – Importo dell'indennità una tantum e regole di cumulo**

L'importo della "indennità una tantum" sarà differenziata come segue:

- **€ 1.500,00**, per le imprese operanti nei settori del commercio sottoposte a disposizioni di ridimensionamento orario e organizzativo seppur aperte (attività di ristorazione, della somministrazione di alimenti e bevande) e di sospensione totale;
- **€ 500,00**, per gli esercenti del commercio ambulante – ad esclusione di quelli del food & beverage - titolari di concessione del Comune di Bari a svolgere la propria attività presso i mercati rionali cittadini, per non meno di tre giorni alla settimana.

Detta indennità, erogata ai sensi del paragrafo 3.1 della COM (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii. (in ultimo la Comunicazione C(2020)7127 final e la Comunicazione C(2021) 564 final del 28/01/2021), è cumulabile con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

L'art. 61, comma 7, del D.L. 34/2020 prevede infine che gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60-bis non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti concedenti verificano, anche mediante autocertificazione e, comunque, mediante



Agenzia per la Coesione Territoriale



Programma Operativo  
Complementare



estrazione delle visure dal Registro Nazionale Aiuti, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite.

Con il Decreto sostegni (D.L. 41/2021, convertito in legge n. 69/2021), è stato stabilito che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti per queste misure di aiuto, nel rispetto del Temporary Framework, si applichi la definizione di "impresa unica" di cui ai regolamenti Ue sugli aiuti "de minimis".

### Articolo 5 – Procedura di assegnazione delle indennità

L'indennità una tantum di cui al presente avviso è concessa mediante **procedura "a sportello"** effettuata sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse complessive a disposizione pari ad € 3.180.000,00 salvo ulteriori somme rese disponibili dal bilancio comunale fino a concorrenza di € 3.382.000,00, a valere sul POC Metro 2014-2020.

Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle istanze e all'erogazione delle indennità saranno curati direttamente dall'Amministrazione comunale, per il tramite della POS Lavoro afferente alla Ripartizione PEGL, anche avvalendosi di informazioni presenti in banche dati ufficiali di altri Enti.

### Articolo 6 – Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande per accedere all'indennità, corredate dalle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'articolo 3, potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica dedicata, raggiungibile al seguente link: [www.openbari.it](http://www.openbari.it)

Le stesse dovranno essere compilate on line secondo il format Allegato 2 al presente avviso, seguendo le istruzioni pubblicate sulla medesima piattaforma.

L'Allegato 2 è reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii ed è soggetto



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



Programma Operativo  
Complementare



alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci, così come integrati dai commi 2 e 3 dell'art. 264 del D.L. 19 maggio 2020 n.34, convertito dalla L. 77/2020.

Le domande dovranno essere firmate digitalmente dal soggetto richiedente o, in alternativa, potranno essere firmate in forma autografa ed essere corredate dal documento di identità del sottoscrittore.

Nella domanda dovrà, altresì, essere indicato l'IBAN intestato alla impresa beneficiaria in favore della quale viene richiesta l'erogazione dell'indennità.

Tali istanze dovranno essere inviate sulla piattaforma [www.openbari.it](http://www.openbari.it) a partire dalle ore 09:00 del 26/07/2021 fino alle ore 24:00 del 31/12/2021.

### **Articolo 7 – Istruttoria e provvedimento di concessione o esclusione**

Il Comune di Bari, per il tramite della POS Lavoro afferente alla Ripartizione PEGL, procederà alla **verifica della regolarità e completezza delle domande pervenute** attraverso la piattaforma, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

#### **Saranno escluse le domande:**

- che non recano tutte le dichiarazioni in relazione ai requisiti prescritti dall'art. 3 del presente avviso e, quindi, redatte in modo difforme rispetto al format Allegato 2 al presente avviso;
- prive di sottoscrizione digitale o autografa da parte del titolare/legale rappresentante;
- prive di un documento di riconoscimento del titolare/legale rappresentante, in caso di firma autografa.
- con DURC irregolare

**In caso di esclusione**, che sarà notificata con apposito provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", alla voce "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", se l'irregolarità e/o l'incompletezza è sanabile, l'impresa potrà presentare una nuova domanda, che sarà esaminata secondo l'ordine cronologico di presentazione della stessa.

**In relazione alle domande ammissibili**, l'Ufficio provvederà:



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



Programma Operativo  
Complementare



- all'espletamento delle verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto, mediante estrazione dal Registro Nazionale degli Aiuti delle visure di cui all'art. 52, comma 3 della Legge 234 del 24.12.2012;
- alla registrazione degli aiuti individuali concedibili nel Registro Nazionale degli Aiuti ed acquisizione del codice COR necessario all'adozione del provvedimento di concessione;
- all'adozione, entro 20 giorni dalla registrazione di cui al punto che precede, del provvedimento di concessione degli aiuti ed alla conferma dell'aiuto concesso nel Registro degli Aiuti di Stato. La pubblicazione sul sito internet istituzionale dei provvedimenti di concessione costituirà formale notifica alle imprese dell'accoglimento della domanda di assegnazione dell'indennità e dell'ammontare concesso.

### **Articolo 8 - Erogazione dell'indennità**

L'erogazione delle indennità agli operatori destinatari è subordinata al permanere delle seguenti condizioni principali:

- a) che alla data di erogazione dell'indennità l'impresa risulti ancora in esercizio e che non risulti oggetto di procedure concorsuali nel frattempo avviate;
- b) al permanere dei requisiti soggettivi di ammissibilità dichiarati in sede di presentazione dell'istanza dell'accesso all'indennità;
- c) alla regolarità della posizione contributiva dell'operatore economico per quanto attiene ai profili previdenziali e di assicurazione, che l'amministrazione comunale provvederà ad accertare nei termini previsti dalle vigenti disposizioni applicabili, tenuto conto di eventuali sospensioni e/o esoneri nel frattempo disposti dagli enti previdenziali ed assicurativi competenti.

Completati gli adempimenti di cui all'articolo 7 che precede ed acquisiti i **DURC con esito positivo**, l'Ufficio disporrà la liquidazione dell'indennità una tantum in favore delle imprese, mediante bonifico sull'IBAN dichiarato in sede di domanda intestato all'impresa.

**In caso di mancato rilascio immediato del DURC** da parte dell'INPS per verifiche istruttorie in corso, la liquidazione verrà sospesa sino ad acquisizione del DURC con esito positivo.



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



Programma Operativo  
Complementare



In caso di DURC con esito negativo, il soggetto richiedente verrà escluso dalla procedura.

### **Articolo 9 – Controlli, decadenza e revoca indennità**

Il Comune di Bari, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, per il tramite della POS – Lavoro afferente alla Ripartizione PEGL, procederà allo svolgimento di idonei controlli a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione delle indennità.

Qualora vengano riscontrate irregolarità, anche successivamente alla erogazione del contributo, si procederà alla declaratoria di decadenza dall'agevolazione che comporterà la restituzione di una somma pari all'importo del contributo concesso, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di dichiarazione di decadenza, entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento dirigenziale di revoca del contributo concesso.

I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 del D.P.R. 445/2000 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

### **Articolo 10 – Informazioni sull'avviso pubblico e accesso agli atti**

Il presente **avviso** è pubblicato sull'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Bari, nella sezione "Altri avvisi", all'indirizzo <https://www.comune.bari.it/altri-avvisi>, nonché sulla piattaforma [www.openbari.it](http://www.openbari.it)

Lo stesso, al fine di favorirne la maggiore divulgazione, sarà inviato a tutti gli uffici del Comune di Bari, alle organizzazioni sindacali attive sul territorio e rappresentative dei potenziali interessati.



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della Legge n. 241/1990 smi. L'Amministrazione competente è il Comune di Bari, Ripartizione PEGL tramite POS-Lavoro, ove si potrà prendere visione degli atti.

Il Responsabile del Procedimento è il Rag. Francesco LACARRA, funzionario amministrativo.

Per informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione delle domande, i soggetti interessati potranno rivolgersi al seguente indirizzo email: [open.dbari2@comune.bari.it](mailto:open.dbari2@comune.bari.it) formulando le proprie richieste di chiarimento.

### **Articolo 11 - Informazioni e trattamento dati a tutela della privacy**

Il Comune di Bari tratta le informazioni fornite in relazione al presente avviso unicamente al fine di gestire l'istruttoria dell'istanza presentata finalizzata all'erogazione del beneficio economico.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Amministrazione comunale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 pr. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016. I dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione delle imprese interessate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno.

Tutte le informazioni suddette possono essere utilizzate da dipendenti del Comune di Bari, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.

L'amministrazione comunale può, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiscono in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione comunale potrebbe



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



Programma Operativo  
Complementare



determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione della impresa proponente dalla partecipazione all'Avviso.

Si precisa che:

1. Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:
  - a) il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016);
  - b) il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all'oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016);
  - c) il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);
  - d) il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);
  - e) il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);
  - f) il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all'art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).
2. Il Responsabile del trattamento dati è il Rag. Francesco Lacarra, POS Politiche Giovanili e del Lavoro della Ripartizione Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro.

### **Articolo 12 – Norme finali**

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per l'Amministrazione che si riserva la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare o revocare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Al presente Avviso non si applicano le disposizioni di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i..

### **Allegati:**

- Allegato 1: Elenco dei codici ATECO ammessi a richiedere l'indennità;





*Agenzia per la Coesione Territoriale*



Programma Operativo  
Complementare



- Allegato 2: Format della richiesta di indennità con autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Prot. n. 0191786/2021 (c\_a662-c\_a662-REG\_UNICO\_PROT-22/07/2021 10:56:50-0191786)